

UBI MINOR

Coordinamento Associativo per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini

PREMESSA

Il positivo confronto sviluppatosi nella fase di preparazione della Conferenza Regionale del novembre '97, su Affidamento e Dintorni, tra diverse associazioni e gruppi della Toscana, ha reso possibile il mantenimento di contatti permanenti e, recentemente, la formulazione di obiettivi comuni. In questo contesto si è fatta largo l'ipotesi della costituzione di un coordinamento stabile tra le associazioni e i gruppi che, nella nostra Regione, si occupano di affidamento familiare e di adozione.

Il nome che il coordinamento si è dato, parafrasando il motto latino **ubi maior minor cessat**, vuole proporre un ribaltamento di prospettiva in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, e significare che il diritto dell'adulto deve cedere, comunque, il passo di fronte al preminente interesse del bambino. Vuole anche indicare che, laddove vi è un minore in difficoltà, è necessario che si investano risorse e si sviluppino un coordinamento di interventi a sua difesa: **ubi minor ibi tutor**.

IL BAMBINO E IL DIRITTO ALLA SUA FAMIGLIA

L'art. 1 della legge 184/83, nello stabilire che *"Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia"*, sancisce il diritto del bambino ad avere dei genitori che lo accolgano, lo amino e lo rispettino ed impegna la comunità, nel suo insieme, a sviluppare tutte le risorse e tutti i possibili strumenti affinché questo diritto non resti un enunciato formale.

In sostanza la legge, prima ancora di regolamentare il ricorso all'affidamento e all'adozione, sancisce il principio che ogni sforzo deve essere compiuto al fine di evitare l'allontanamento dalla propria famiglia.

Affidamento e adozione sono ulteriori forme attraverso le quali la comunità interviene facendosi carico del problema e consentendo che il bambino possa comunque crescere, o superare temporanee difficoltà, affidato alle cure di validi sostituti genitoriali.

Alle famiglie affidatarie, alle quali viene assegnato un compito così delicato e impegnativo, occorre che venga attribuita maggiore considerazione sia nella fase di formulazione dei progetti sui minori affidati, sia nel momento in cui debbono essere adottati eventuali provvedimenti.

LA LEGGE 184/83

La legge 184/83 ha il merito di individuare finalmente il minore come soggetto di diritti.

È tuttavia anche una legge debole, poiché il soggetto di quei diritti, il minore appunto, non ha, in quanto tale, strumenti per garantirne la tutela. È debole anche perché tratta di **diritti**

sociali, che non possono contare, quanto i diritti civili e politici, su una tradizione consolidata, e che, all'affacciarsi di ogni crisi, sono i primi ad essere posti in discussione.

GLI ISTITUTI

Continua ad essere legittimato, anche se posto in secondo piano, il ricorso al ricovero in Istituto, come strumento per superare difficoltà familiari anche temporanee.

Nonostante siano ben noti i danni prodotti dalla permanenza in istituto, vi sono ancora, nel nostro Paese, alcune decine di migliaia di bambini ricoverati e non vi è nessuna norma che vincoli i Servizi e la Magistratura ad utilizzare strumenti alternativi.

Per questi motivi, riteniamo che occorra un intervento legislativo che fissi un termine oltre il quale non sia più consentito effettuare ricoveri e che avvii la graduale dimissione di tutti i minori istituzionalizzati.

Alla Regione Toscana chiediamo l'attivazione di un'anagrafe storica dinamica dei minori ricoverati in istituto, affinché si possano finalmente comprendere i motivi per i quali vi sono stati collocati e si possa, per il futuro, impedire il ricorso alla prassi della deportazione.

LE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE

Un altro elemento di debolezza della legge, che può essere superato grazie ad opportuni interventi legislativi, riguarda la mancanza di definizione di ciò che si debba intendere per comunità di tipo familiare.

In assenza di ulteriori specificazioni, accade che, dietro questa dizione, si camuffino strutture funzionanti secondo il modello dell'istituto: stessi criteri educativi, stesse modalità assistenziali.

Riteniamo che per comunità di tipo familiare debba intendersi nient'altro che una famiglia, nella quale sono presenti due figure genitoriali od una sola, purché stabilmente disponibili, che accolga minori, di età e sesso diversi, in numero compatibile con le caratteristiche proprie delle relazioni familiari. Alla famiglia o al singolo, impegnati in compiti di accoglienza, deve essere corrisposto lo stesso tipo di trattamento economico previsto per gli affidi, ma, a differenza di quello che normalmente accade in un affido, deve essere fornito anche l'aiuto di operatori (assistenti domiciliari, obiettori), temporaneamente o stabilmente presenti.

LA PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Il ricorso più diffuso alla pratica dell'affido da parte dei Servizi, come pure la disponibilità di un maggior numero di famiglie affidatarie, possono essere promossi attraverso serie e sistematiche campagne di informazione e sensibilizzazione: l'affido è sicuramente un'esperienza complessa ma non vi è disponibilità che non possa essere utilmente impiegata.

Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla sensibilizzazione delle famiglie affidanti affinché possano percepire l'affido come un aiuto offerto per superare una difficoltà temporanea e non come un provvedimento punitivo destinato ad aggravarla.

LE FORME DELL'AFFIDAMENTO

L'esperienza maturata, dalla prima applicazione della L. 184/83 ad oggi, ha dimostrato le potenzialità di uno strumento sul quale il legislatore non sembra aver riposto, a suo tempo, particolari aspettative.

Accanto all'affidamento residenziale, esistono esperienze di affidamento limitato ad alcune ore della giornata o della settimana, di accoglienza madre-figlio, di sostegno alla famiglia praticato da altre famiglie. Anche queste sono forme di intervento tendenti a prevenire l'allontanamento di un bambino dalla sua famiglia e possono essere riconosciute come articolazioni dell'istituto dell'affidamento. La forte prevalenza, registrata in Toscana, degli affidi giudiziari rispetto ai consensuali, impone una riflessione critica sull'efficacia delle politiche di sostegno alla famiglia, fino ad oggi attuate.

L'AFFIDAMENTO A LUNGO TERMINE E IL POST AFFIDO

L'esperienza stessa ha posto in luce la necessità di avviare una riflessione su aspetti concreti che attengono alla dimensione temporale dell'affidamento.

L'affidamento a lungo termine, fino ed oltre alla maggiore età non è sempre e soltanto il frutto di un errore di progettazione ma anche, in alcuni casi, una precisa necessità. Così pure il bisogno di continuità nella esperienza di vita e di relazione del bambino, rende necessario, in alcuni casi, pensare anche ad un progetto che impegni gli affidatari ben oltre il termine dell'affidamento.

L'ADOZIONE

Premesso che l'adozione rappresenta lo strumento ultimo per garantire una risposta alle necessità di cura e di educazione del bambino e non un mezzo per soddisfare le esigenze della famiglia adottiva, né tanto meno un rimedio contro i problemi di fertilità, riteniamo che:

- adozione nazionale e internazionale debbano prevedere lo stesso tipo di procedura, fondata su precise garanzie di tutela del diritto del minore;
- l'adozione internazionale debba essere considerata un intervento a favore di bambini che si trovano effettivamente in stato di abbandono e per i quali non è stato possibile provvedere con l'inserimento in un contesto idoneo, nel loro paese.

DOCUMENTO INTEGRATIVO SULL'ADOZIONE

Il coordinamento ritiene che l'adozione sia lo strumento per rendere effettivo il diritto di ogni bambino in situazione di abbandono morale e materiale ad avere una famiglia.

Essa risponde a criteri di giustizia e non può considerarsi alla stregua di un' *opera buona*, di un rimedio contro la sterilità, di un mezzo per soddisfare il desiderio di posterità degli adulti. Da ciò deriva che mentre esiste il diritto del minore alla famiglia, non esiste, correlativamente, il diritto dell'adulto ad avere un figlio. Nella relazione adulto/minore va sempre considerato preminente l'interesse del soggetto più debole, portatore di autonomi valori e bisogni, che la comunità deve tutelare. L'adozione, sia nazionale che internazionale, deve fondarsi sui medesimi presupposti e sul principio-chiave della pari dignità di tutti i minori, italiani e stranieri.

Anche l'adozione internazionale deve quindi avere il carattere della sussidiarietà: è prioritario il diritto del minore a crescere nel proprio paese e nella propria famiglia; l'adozione internazionale è utilizzabile, in via residuale, solo quando la famiglia sia gravemente carente in rapporto al bisogno di crescita del minore e tale situazione non possa essere corretta con aiuti diretti o con interventi assistenziali alternativi, da attuare nel paese d'origine.

Il coordinamento esprime perciò netta ripugnanza per ogni forma di mercificazione dell'atto adottivo e per gli indebiti arricchimenti degli intermediari che operano in questo campo.

Considerata la situazione esistente nel campo dell'adozione nel nostro Paese (circa 1.000 minori dichiarati in stato di adottabilità ogni anno, a fronte di 20.000 domande giacenti) e tenuto altresì conto delle difficoltà presenti anche in ambito internazionale (la maggior parte dei coniugi in possesso dell'idoneità da parte dei Tribunali per i minorenni non riesce ad ottenere l'affidamento preadottivo), il coordinamento si dichiara contrario a modifiche legislative tendenti a innalzare o abolire il differenziale massimo di età fra adottanti e adottato, attualmente previsto (40 anni).

Il bambino adottato, che spesso ha alle spalle un vissuto di privazioni affettive, ha diritto ad un nucleo familiare consolidato, in possesso di adeguate qualità educative e costituito da genitori possibilmente giovani.

Il coordinamento auspica che prendano campo servizi, formati da operatori di diversa matrice, per aiutare la famiglia a superare difficoltà che possano insorgere nella fase iniziale e durante il corso della relazione adottiva.

Le associazioni che aderiscono ad **UBI MINOR**, pur non avendo del problema "segretezza" e dell'accesso dell'adottato alla identità dei genitori biologici, una visione comune ed unica, si dichiarano unanimemente convinte che si è genitori e figli in virtù del legame affettivo e non per effetto dei vincoli di sangue e che la genitorialità e la filiazione adottive si configurano come vere e legittime.

Distinto, ovviamente, dalla conoscenza delle proprie origini è il problema dell'informazione al bambino sulla sua situazione di figlio adottivo. Su questo punto

emerge un orientamento unitario. Si è convinti che una corretta e tempestiva informazione al figlio adottivo sulla sua nascita e sulla sua reale situazione, sia essenziale per la buona riuscita del rapporto. L'adozione è una "verità narrabile", che può e deve essere raccontata e ogni coppia preparata ha il dovere di rivelare al bambino, fin da subito, la sua "nascita per adozione". Mantenere il segreto sull'evento o, peggio, assumere atteggiamenti di negazione è segno che la coppia vive in modo non equilibrato e con sensi di colpa questa esperienza. L'origine adottiva non rivelata ma scoperta per caso può provocare grossi traumi al figlio adottivo.

Pistoia, 14 dicembre 1998

UBI MINOR

Coordinamento Associativo per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini

LE ASSOCIAZIONI ADERENTI

A.C.S.I.	Firenze
A.N.F.A.A.	Sezione di Firenze
A.N.F.A.A.	Sezione di Livorno
A.N.F.A.A.	Sezione di Lucca
C.I.A.I.	Toscana
C.G.D. Amico Bambino	Prato
Codice AD.AF.	Arezzo
Famiglia Aperta	Pisa
Gruppo Famigliaffido	Siena
Il Campanello	Pistoia
I CARE	Massa
I Cinque Pani	Prato

Via S. Marco, 134 – Pistoia
Telefono e fax 0573 27672 - 737698